

Allegato "E" al repertorio n. 38.671/12.252

STATUTO DELLA
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' – APS”
ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore (D. LGS 117/2017 – “CTS”), è costituita un'Associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ-APS”, siglabile “UNITRE, UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – APS”, svolgente altresì attività di rete Associativa ai sensi dell'art. 41 del CTS. Essa si articola in sedi locali, costituite anch'esse in forma di APS.
2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
3. Denominazione, sigla e logo sono brevettati e depositati.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino e competenza su tutto il territorio nazionale.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E FINALITÀ

1. L'Associazione Nazionale, quale associazione di promozione sociale (APS), svolge in via principale ed in favore dei propri Associati, loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, e precisamente:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all'art. 5, lettera f), del CTS; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'art. 5, lettera i), del CTS;
 - formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5, lettera l), del CTS.
2. Essa, altresì quale rete Associativa:
 - svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore suoi Associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
 - promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

* * *

In particolare, l'Associazione, attraverso le sedi locali ed in sostanziale convergenza di idee con le medesime, ha come finalità quelle di:

- a) promuovere e accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- b) rappresentare gli Associati a livello nazionale e internazionale;
- c) favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Associati;
- d) stimolare e coordinare iniziative che coinvolgono ed interessino gli Associati di più Sedi locali o più Regioni;
- e) informare la base associativa di tutte le Sedi attraverso strumenti mediatici e informatici;

- f) promuovere l'associazionismo su tutto il territorio nazionale;
- g) supportare le Sedi locali sul piano dell'attività culturale gestionale, giuridica e amministrativa.
- h) educare, formare, informare, fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- i) promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una Accademia di Umanità che evidenzi l'Essere oltre il Sapere e che persegua la solidarietà intergenerazionale;
- j) contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati, mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo e attuando iniziative concrete;
- k) sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali promosse dagli Associati di ogni Sede attraverso l'Accademia di Umanità e rivolte alle persone e al servizio del territorio;
- l) promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto tra culture e generazioni diverse.

* * *

Infine, l'Associazione può esercitare:

- attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del CTS, la cui individuazione è operata da parte del Consiglio Nazionale (Organo di Amministrazione);
- attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, di cui all'art. 7 del CTS.

Per lo svolgimento delle predette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni di volontariato sia dei propri Associati, sia dei docenti e/o persone anche non associate.

ART. 3 – ASSOCIATI

1. Sono Associati:

A. le Sedi locali, ossia le articolazioni territoriali, costituite in forma di associazioni di promozione sociale (APS) in conformità al Codice del Terzo settore;

B. le persone fisiche che, condividendo le finalità del presente Statuto, fanno espressamente domanda di iscrizione inoltrata alla Sede locale, presso la quale l'aspirante Associato intende iscriversi. Con l'iscrizione alla Sede locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche dell'Associazione Nazionale. La qualifica di Associato comporta il pagamento della quota associativa.

Le sedi locali, quali autonome APS del Terzo settore, devono adottare uno Statuto che preveda espressamente le seguenti condizioni:

- adesione ai principi e alle finalità dell'Associazione Nazionale;
- formale adesione alla Rete Associativa (da esprimersi, in alternativa, anche con delibera Assembleare);
- assenza di fini di lucro;

- gratuità delle cariche Associative e delle prestazioni degli Associati e dei Volontari;
- democraticità degli Organi Associativi;
- libertà di adesione senza distinzione di etnia, religione, nazionalità e opinione politica;
- redazione del bilancio di esercizio e sociale, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione;
- obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio, in conformità all'art. 9 del CTS, ovvero all'Associazione Nazionale, ove la stessa sia iscritta al RUNTS, oppure ad altri ETS o in mancanza alla Fondazione Italia sociale;
- rispetto di ogni altra condizione prevista dalle Leggi vigenti in materia.

Gli Associati partecipano alle attività organizzate dall'Associazione Nazionale solo se in regola con il pagamento della quota Associativa. Il mancato versamento della quota entro il 31 maggio di ogni anno impedisce l'esercizio di qualsiasi diritto quale Associato ed, in particolare, la partecipazione a qualunque evento ed all'Assemblea nazionale.

La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo, anche a causa di morte.

2. Oltre alle Sedi locali UNITRE tutte le APS possono aderire con delibera assembleare alla Rete Associativa UNITRE NAZIONALE.

ART. 4 – SEDI LOCALI: DENOMINAZIONE, ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

1. Ogni Sede locale, costituita secondo lo spirito del presente statuto, assume la denominazione "Università della Terza Età – siglabile UNITRE – Università delle Tre Età - APS" seguita dal nome della località ove ha sede legale e può utilizzare il 'logo' solo dopo la delibera di riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione.

2. Annualmente, entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario, ciascuna sede locale deve convocare l'Assemblea ordinaria di propri Associati per l'approvazione del bilancio d'esercizio e la nomina dei Delegati alle Assemblee Nazionali. Copia del verbale di detta Assemblea deve essere inviata alla Segreteria Nazionale.

3. Gli Associati della Sede locale sono iscritti nel relativo libro della Sede medesima. Agli Associati è attribuito un codice nazionale (n° tessera) che deve essere riportato sul libro Associati.

4. L'elenco aggiornato degli Associati di ciascuna sede locale deve essere trasmesso entro la fine dell'A.A. alla Segreteria Nazionale.

5. Le Sedi locali sono autonome quanto alla definizione dei programmi e alla gestione delle attività, nel rispetto dei principi, delle finalità e delle determinazioni dell'Associazione Nazionale. La gestione del patrimonio e economica della Sede avvengono in totale autonomia, secondo le finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale (art. 8 D.Lgs. 117/17).

6. Ogni Sede locale deve far fronte ai propri impegni amministrativi, finanziari e patrimoniali.

7. Gli Organi dell'Associazione Nazionale non sono responsabili delle obbligazioni assunte dagli Organi delle Sedi locali.

8. I rapporti fra gli Organi dell'Associazione Nazionale e quelli delle Sedi locali devono essere improntati a costruttiva collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze e autonomie.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

1. Ogni Associato ha diritto all'elettorato attivo e passivo, con modalità e termini stabiliti negli statuti delle Sedi locali.
2. Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente, con indicazione dei documenti che si vorrebbe consultare. L'autorizzazione, su appuntamento, deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta.
3. Eventuale richiesta di copia di atti, ove consentito dal R.E. 679/2016, sarà soggetta al pagamento dei relativi costi.
4. L'adesione all'Associazione Nazionale comporta, per ogni Associato, persona fisica o Sede locale, i seguenti obblighi:
 - a) osservare il presente Statuto Nazionale;
 - b) uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi nazionali per le attività, la vita Associativa e la partecipazione;
 - c) corrispondere puntualmente la quota Associativa annuale alla Sede locale di appartenenza che ne determina l'ammontare, comprensivo della quota nazionale, con delibera degli organi locali.

ART. 6 - VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17, c. 4, del CTS. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
4. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del CTS.

ART. 7 – RECESSO, ESCLUSIONE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il recesso della Sede locale è regolato dalle norme del Codice Civile. La sede locale receduta non può più utilizzare la denominazione "Università della Terza Età – siglabile UNITRE – Università delle Tre Età - APS" seguita dal nome della località ove ha sede legale.
2. Il recesso e l'esclusione dell'Associato persona fisica sono di competenza della Sede locale ed è dalla stessa regolamentato.
3. La Sede locale può essere esclusa dall'Associazione Nazionale per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato danni all'Associazione.
4. I provvedimenti disciplinari sono stabiliti dal Regolamento di attuazione; l'esclusione è comminata dal Consiglio Nazionale. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. L'effetto delle delibere sarà sospeso fino alla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri.

ART. 8 – ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Nazionale;

b) il Consiglio Nazionale (Organo di amministrazione);

c) l'Organo di controllo;

d) il Collegio dei Probiviri.

2. Sono cariche dell'Associazione

a) Il Presidente ed i Vice Presidenti;

b) il Segretario;

c) il Tesoriere.

3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

4. La composizione e il funzionamento degli organi avvengono nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 9 – ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita dai Delegati di tutte le sedi locali. I Delegati sono eletti dall'assemblea di ciascuna sede locale in numero proporzionale agli Associati iscritti alla Sede stessa.

a) Ogni Delegato può essere portatore di un massimo di tre deleghe, oltre al proprio voto.

b) L'Assemblea Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, nel Comune ove ha sede legale o in altro luogo, purché in Italia, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del relativo bilancio.

c) L'Assemblea può essere convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di metà dei Componenti del Consiglio Nazionale, o di almeno un decimo degli Associati.

d) L'intervento all'assemblea, ordinaria o straordinaria, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, o esclusivamente tramite essi, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, e senza la necessità che si trovino nello stesso luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. Altresì l'espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica. Le modalità tecniche sono disciplinate in appositi Regolamenti interni attuativi.

e) Le votazioni per il rinnovo delle cariche si effettuano a scrutinio segreto su schede separate per ciascun Organo riportanti le candidature regolarmente pervenute e ammesse. Sulla scheda per i Consiglieri va indicato il numero di quanti e quali candidati sono eleggibili per ogni Regione.

f) Le votazioni che non riguardano le cariche sociali sono effettuate con votazione palese.

g) Spetta al Presidente dell'Assemblea valutare la regolarità e congruità della votazione e proclamare seduta stante i risultati.

2. L'Assemblea Nazionale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati degli Associati. In seconda convocazione, prevista almeno il giorno successivo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti. Essa delibera a maggioranza dei voti espressi dai Delegati presenti.

L'Assemblea Nazionale ordinaria:

a) elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Nazionale, l'Organo di controllo e il Collegio dei Probiviri;

- b) propone, discute, definisce e delibera le linee programmatiche dell'Associazione sotto forma di mozione o documento scritto;
- c) approva il bilancio d'esercizio, preventivo e consuntivo, ed il bilancio sociale, se obbligatorio, predisposti dal Consiglio Nazionale;
- d) approva la relazione morale sull'attività Associativa, presentata dal Presidente;
- e) approva l'importo della quota Associativa nazionale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017;
- g) discute e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- h) discute e delibera su mozioni proposte dai Delegati;
- i) ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario che può partecipare alle attività degli Organi nazionali senza diritto di voto;
- l) approva eventuali Regolamenti contenenti disposizioni attuative e/o integrative del presente Statuto, predisposti dal Consiglio Nazionale.

Per il rinnovo degli Organi dell'Associazione, l'Assemblea elegge un proprio Presidente, il Segretario verbalizzante e il Collegio degli Scrutatori. Il Presidente indice le votazioni e proclama i risultati.

3. L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera in merito alle modifiche del presente Statuto ed è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno i 2/3 dei Delegati degli Associati e, in seconda convocazione, di almeno la metà dei Delegati.

Le sue deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi dai Delegati degli Associati presenti.

ART. 10 – CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente;
- b) da un massimo di trentacinque Consiglieri eletti fra i Delegati alla Assemblea nazionale, in numero e con modalità disciplinate dal Regolamento Nazionale.
- c) dal Presidente Onorario, qualora eletto.

2. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

3. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma almeno una volta all'anno su convocazione scritta del Presidente e quando lo stesso ne ravvisi la necessità;

4. Il Consiglio Nazionale è convocato presso la sede legale o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente, anche su richiesta scritta formulata da almeno un terzo dei Consiglieri;

5. Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e di almeno 1/3 in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti;

6. La sostituzione di un Consigliere, decaduto o dimissionario, si attua con la cooptazione del primo dei non eletti, della rispettiva Regione; in mancanza, il posto rimane vacante sino alla successiva assemblea ordinaria che provvederà alla nomina di un nuovo Consigliere;

7. Qualora il Consiglio Nazionale perda per dimissioni o altra causa almeno la metà dei suoi componenti esso decade e il Presidente deve convocare una Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo degli Organi

nazionali, di cui all'art. 9 dello Statuto;

8. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale può avvenire anche mediante mezzi telematici od esclusivamente tramite essi e senza la necessità che nello stesso luogo si trovino il Presidente ed il segretario, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. E' consentita l'espressione del voto anche per corrispondenza o in via elettronica.

ART. 11 – CONSIGLIO NAZIONALE: COMPETENZE

Il Consiglio Nazionale, Organo di amministrazione dell'Associazione, in esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale:

- programma, organizza e gestisce l'attività dell'Associazione verificando periodicamente l'attuazione delle iniziative assunte;
- promuove la realizzazione delle finalità dell'Associazione e delle direttive dell'Assemblea Nazionale;
- esamina e valida il bilancio d'esercizio, preventivo e consuntivo, ed il bilancio sociale, se obbligatorio, predisposti dal Tesoriere e li invia all'Assemblea per l'approvazione;
- propone annualmente, al massimo entro il termine dell'Assemblea ordinaria, l'entità della quota Associativa nazionale per l'anno accademico successivo;
- elegge la commissione verifica poteri, il cui operato viene definito nel Regolamento;
- ratifica la costituzione di nuove Sedi locali;
- promuove e contribuisce a livello nazionale allo sviluppo della base Associativa e all'organizzazione territoriale dell'Associazione;
- elabora le modifiche del presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- predisporre eventuali Regolamenti attuativi ed integrativi del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- ratifica, su proposta del Presidente, le cariche di Vice Presidente vicario, Vice presidente, Segretario e Tesoriere;
- ratifica, su proposta del Presidente, la designazione di Rappresentanti dell'Associazione in Organismi nazionali ed internazionali collegati;
- delibera, su proposta del Presidente, in merito alla promozione e organizzazione di convegni e altre attività nazionali e internazionali;
- delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di Commissioni di studio inerenti il conseguimento delle finalità dell'Associazione e la realizzazione dei programmi stabiliti dall'Assemblea;
- delibera in merito alle sanzioni disciplinari da irrogare agli ETS Associati inadempienti.

ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

1. Il Presidente:

- ha la rappresentanza generale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio;
- presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale, salvo l'Assemblea per il rinnovo degli Organi nazionali dell'Associazione;
- può delegare ai Consiglieri Nazionali attribuzioni specifiche in materia di organizzazione, comunicazione e stampa, questioni fiscali e giuridiche.

2. I Vicepresidenti, ratificati dal Consiglio su proposta del Presidente, lo coadiuvano nella rappresentanza dell'Associazione sul territorio nazionale

ed internazionale e per esigenze istituzionali.

3. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente e lo rappresenta in caso di impedimento.

ART. 13 – COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Nazionale può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Se nominato, vi fanno parte di diritto, in ogni caso, il Presidente del Consiglio nazionale, il Segretario ed il Tesoriere.

2. Il Consiglio Nazionale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può sempre impartire direttive agli organi Delegati e avocare a sé funzioni rientranti nella delega.

3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente normalmente presso la Sede sociale, quando lo ritiene opportuno e comunque almeno quattro volte l'anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno ed ora della convocazione e l'ordine del giorno, comunicato agli aventi diritto in qualsiasi modalità che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 giorni prima della riunione.

4. Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti.

5. La partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo può avvenire anche mediante mezzi telematici od esclusivamente tramite essi e si applica il comma 8 del precedente art. 10.

6. I Componenti decadono qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, in assenza di giustificazione scritta e motivata.

ART. 14 – SEGRETARIO

Il Segretario:

- cura il buon andamento della Segreteria Nazionale ed è responsabile della regolare tenuta e riservatezza della documentazione dell'Associazione e dei dati degli Associati, secondo disposizioni scritte del Presidente e delle norme legislative sulla tutela dei dati personali;

- redige i verbali delle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione ed è responsabile della loro conservazione;

- coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

ART. 15 – TESORIERE

1. Il Tesoriere cura:

- la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti;

- l'inventario dei beni;

- la redazione del progetto del bilancio d'esercizio e di quello preventivo, d'intesa con il Consiglio Nazionale, e della relazione finanziaria sul rendiconto e sulla situazione patrimoniale, documenti tutti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti contabili di ordinaria amministrazione.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando sono superati i limiti previsti dall'art. 30 del CTS.

2. I componenti l'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea e restano in carica tre anni.

3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. Essi

devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni gestionali o su determinati affari.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, anche al di fuori dei propri componenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai tre Membri effettivi al loro interno. I probiviri restano in carica tre anni.

2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito, di dirimere, in via conciliativa, le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita Associativa tra gli Associati e tra gli Associati e l'Associazione Nazionale, o tra gli Organi della stessa e di decidere in merito, a seguito dei ricorsi proposti, in materia di provvedimenti disciplinari.

3. Il Collegio dei Probiviri giudica eventuali ricorsi, di aspiranti Associati, avverso il diniego di iscrizione all'Associazione.

4. Il Collegio dei Probiviri, fatto salvo il diritto delle parti di essere sentite, decide secondo equità.

ART. 18 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dall'ammontare delle quote associative ricevute annualmente tramite le Sedi locali;
- b) da contributi e sovvenzioni ricevuti da Enti pubblici e privati per la realizzazione di programmi e progetti o ad altro titolo;
- c) dai beni mobili e immobili acquisiti, incluse le immobilizzazioni finanziarie;
- d) da donazioni ed elargizioni liberali;
- e) da ogni altra entrata consentita dalla Legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO, BILANCIO SOCIALE E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio d'esercizio consuntivo e quello preventivo, redatti annualmente dal Tesoriere nelle forme consentite dall'art. 13 del CTS, validati dal Consiglio Nazionale, sottoscritti dal Presidente e accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Nel bilancio si deve dare atto del carattere secondario e strumentale delle attività diverse, rispetto alle attività di interesse generale, secondo la previsione di cui all'art. 13, comma 6 del CTS.
4. La redazione del bilancio sociale diventa obbligatoria quando i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino superiori ad un milione di euro, ai sensi dell'Art. 14 del CTS.
5. Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
6. Gli Associati sono informati dagli Organi Nazionali sull'andamento economico dell'Associazione.
7. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

ART. 20 – CARICHE ASSOCIATIVE

1. Tutte le cariche associative, se non disposto diversamente dallo Statuto, hanno durata triennale e sono rinnovabili.
2. Lo svolgimento delle funzioni proprie delle cariche avviene a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.
3. I titolari di cariche associative non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

ART. 21 – LIBRI SOCIALI

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati: a cura del Segretario;
 - b) registro dei volontari: a cura del Segretario;
 - c) libro verbali Assemblea: a cura del Segretario;
 - d) libro verbali Consiglio: a cura del Segretario;
 - e) relazioni Organo di Controllo: a cura dell'Organo;
 - f) verbali riunioni e delibere dei Probiviri: a cura dell'Organo.
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
3. I verbali e i documenti inerenti sono custoditi nella Sede legale a cura del Segretario, che ne è garante della conservazione e della riservatezza.
4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste all'Art. 5, comma 2, del presente Statuto.
5. I verbali e i documenti delle sedi locali, in caso di loro scioglimento, devono essere trasmessi alla Segreteria dell'Associazione Nazionale che è garante della conservazione e della riservatezza.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione Nazionale sono deliberati dall'Assemblea Nazionale, in seduta straordinaria, con i voti espressi da almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Delegati degli Associati presenti.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni che saranno dettate dall'Assemblea Nazionale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ad eventuali regolamenti interni ed alle norme del Codice del Terzo settore, del Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia.

In originale firmato:

PIERCARLO ROVERA

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

Copia autentica dell'originale firmato a' sensi di legge, rilasciata ad uso

Torino,

* * * *

COPIA INFORMATICA

(artt. 22 D.lgs. 82/2005 e 68-ter L. 89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. GIANDOMENICO BONITO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 3142, vigente fino al 17 settembre 2023, rilasciato da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority"), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale redatto su supporto analogico, conservato nella raccolta dei miei atti e firmato a norma di legge.

La presente copia informatica sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale formato su supporto analogico (art. 22, comma 4, D.lgs. 82/2005).

Si rilascia ad uso fiscale.

Torino, 23 novembre 2022.